

**Comune di Massa di Somma**  
*(Provincia di Napoli)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA SPERIMENTALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| Art. 1  | Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione   | pag. 2  |
| Art. 2  | Presupposto impositivo  | pag. 2  |
| Art. 3  | Definizione di abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo                                | pag. 2  |
| Art. 4  | Soggetti passivi  | pag. 3  |
| Art. 5  | Soggetto attivo   | pag. 3  |
| Art. 6  | Base imponibile   | pag. 4  |
| Art. 7  | Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili | pag. 5  |
| Art. 8  | Riduzioni per i terreni agricoli  | pag. 5  |
| Art. 9  | Determinazione delle aliquote dell'imposta  | pag. 6  |
| Art. 10 | Detrazione per l'abitazione principale  | pag. 7  |
| Art. 11 | Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini iscritti all'AIRE                                    | pag. 7  |
| Art. 12 | Esenzioni dall'imposta  | pag. 8  |
| Art. 13 | Immobili concessi in uso gratuito   | pag. 8  |
| Art. 14 | Quota riservata allo Stato  | pag. 9  |
| Art. 15 | Versamenti  | pag. 9  |
| Art. 16 | Rimborsi e compensazione  | pag. 10 |
| Art. 17 | Dichiarazione   | pag. 11 |
| Art. 18 | Accertamento e Funzionario responsabile   | pag. 11 |
| Art. 19 | Accertamento con adesione   | pag. 12 |
| Art. 20 | Riscossione coattiva  | pag. 12 |
| Art. 21 | Sanzioni ed interessi   | pag. 13 |
| Art. 22 | Contenzioso   | pag. 13 |
| Art. 23 | Disposizioni finali ed efficacia  | pag. 13 |

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011, disciplina l'applicazione nel Comune di Massa di Somma dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 nonché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Sebastiano al Vesuvio salvo per quanto riguarda la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201/2011 come precisato al successivo art. 14.

## **ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili di qualunque natura ed a qualsiasi uso destinati siti nel territorio del Comune, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa nonché i terreni, anche incolti. Costituisce altresì presupposto d'imposta il possesso di immobili, anche strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

## **ART. 3 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) Per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare stabiliscano la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi siti nel territorio comunale il trattamento previsto per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica ad un solo immobile;
  - b) Per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c) Per fabbricato l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) Per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola purché permanga l'utilizzo agro-silvo-pastorale. Nell'ipotesi in cui il terreno, ancorché posseduto da più soggetti, sia condotto da uno solo di essi che comunque abbia i requisiti sopra riportati, l'agevolazione è riconosciuta a tutti i contitolari;
- e) Per terreno agricolo il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse come definite dall'art. 2135 c.c.

#### **ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI**

- 1. Sono soggetti passivi dell'IMU:
  - a) Il proprietario;
  - b) Il titolare del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie;
  - c) Il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali;
  - d) Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. La soggettività passiva permane e decorre dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
  - e) Il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

#### **ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO**

- 1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Massa di Somma relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio e fatta salva, per quanto attiene al gettito, la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201/2011.
- 2. Nel caso di variazione della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendente dalla istituzione di nuovo Comune, si considera soggetto attivo il Comune nel cui ambito territoriale è

ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta, salva diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **ART. 6 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5 del D.L. n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria catastale D/5. Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A norma dell'art. 36, comma 2, del D. L. n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli purché permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

#### **ART. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle condizioni per usufruire della riduzione della base imponibile.

#### **ART 8. - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso di pluralità di terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni nonché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma ed alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti o imprenditori agricoli, professionali iscritti alla previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone cui sia stato concesso in affitto o in comodato il terreno del quale ne mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

#### **ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote stabilite per legge possono essere variate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge stessa, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune. Le variazioni, purché adottate entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione della deliberazione consiliare di variazione. Per l'anno d'imposta 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, la deliberazione consiliare di variazione delle aliquote può essere adottata entro il 30 settembre 2012 con effetto dal 1° gennaio 2012. In assenza di adozione della deliberazione comunale di fissazione delle aliquote dell'IMU trovano applicazione le aliquote previste per legge.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2013 la deliberazione di approvazione delle aliquote acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione purché la stessa avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la deliberazione si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

## **ART. 10 – DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze sono detratti euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruibile fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di euro 400.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni per poterne usufruire. A tal fine andrà considerato per intero il mese nel quale le condizioni richieste si siano verificate per una frazione superiore a quindici giorni.
5. Il Comune, con la deliberazione consiliare di fissazione delle aliquote, può stabilire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, di elevare l’importo della detrazione per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
6. La sola detrazione per l’abitazione principale, con esclusione della maggiorazione per figli, è applicata anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per le suddette fattispecie resta ferma l’applicazione dell’aliquota base nella misura eventualmente stabilita del Comune e non si applica la riserva della quota d’imposta prevista a favore dello Stato.

## **ART. 11 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ISCRITTI ALL’AIRE**

1. Il Comune di Massa di Somma, nell’esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e della facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta



- a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Analogamente è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
  3. Per le fattispecie previste nei precedenti commi andranno applicate le disposizioni di legge e regolamentari riferite all'abitazione principale nonché l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale oltre alla eventuale maggiorazione della detrazione laddove ne ricorrano i presupposti.
  4. Non trova applicazione la quota di riserva dell'imposta a favore dello Stato.

#### **ART. 12 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria sperimentale gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

#### **ART. 13 – IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO**

1. Per gli immobili concessi dal soggetto passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, nei quali questi ultimi dimorano abitualmente ed hanno stabilito la residenza anagrafica unitamente al proprio nucleo familiare, il Comune, con la deliberazione consiliare di fissazione delle aliquote dell'IMU sperimentale e compatibilmente con le esigenze di bilancio, potrà prevedere l'applicazione di un'aliquota diminuita rispetto all'aliquota di base fissata per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, con delibera consiliare.
2. Per i suddetti immobili concessi in uso gratuito resta ferma l'applicazione della disciplina dettata per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Per gli stessi sarà comunque dovuto il versamento della quota riservata allo Stato nella misura stabilita.

3. I contribuenti che intendono beneficiare dell'eventuale aliquota deliberata in misura diminuita dovranno produrre apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, essere in regola con il pagamento di ogni altro tributo comunale, istanza corredata da copia contratto comodato d'uso gratuito registrato, entro il termine utile per il primo versamento, pena esclusione dal diritto. Per il primo anno di applicazione dell'imposta la suddetta comunicazione potrà essere effettuata entro il termine di scadenza del versamento della prima rata dovuta per l'anno successivo. La comunicazione ha effetto anche per le annualità successive purché permangano le condizioni per poterne usufruire. In caso di variazione che comporti la perdita del diritto il contribuente è obbligato al versamento dell'imposta con applicazione dell'aliquota deliberata per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Lo stesso è altresì tenuto a darne apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune, fermo restando il potere di accertamento d'ufficio.

#### **ART. 14 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. In applicazione dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è riservata allo Stato una quota dell'imposta in misura del 50% dell'importo calcolato applicando alle relative basi imponibili l'aliquota di base prevista dal comma 6, primo periodo, del medesimo art. 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica inoltre alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa costituenti abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli altri istituti o enti di edilizia residenziale pubblica nonché agli immobili posseduti dal Comune siti nel suo territorio.
3. Per la quota di imposta riservata allo Stato non trovano applicazione eventuali riduzioni di aliquote deliberate dal Comune. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente e contestualmente a quello relativo alla quota comunale secondo le modalità stabilite per legge e come specificato all'articolo seguente.
4. In relazione alla quota di imposta riservata allo Stato le attività di accertamento e quelle connesse di riscossione, anche coattiva, sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

#### **ART. 15 – VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso ed in ragione dei mesi dell'anno per i quali si è protratto il possesso. A tal fine è computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' consentito il versamento in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. I versamenti debbono essere effettuati mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97 e dei Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile effettuare i versamenti anche con apposito bollettino postale.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta per l'immobile condiviso.
5. Per l'anno 2012 il pagamento dell'IMU sperimentale deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011. In particolare, sempre per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in alternativa al versamento in due soluzioni, può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione spettante, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata da versare, entro il 16 dicembre, calcolata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

#### **ART. 16 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione a seguito di procedimento contenzioso. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale o nella diversa misura stabilita dal Comune, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **ART. 17 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi d'imposta devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art.9, comma 6, del D. Lgs. n.23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

#### **ART. 18 - ACCERTAMENTO E FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati o notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati. Il Comune può inoltre richiedere ai pubblici uffici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di diritti e spese.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dell'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 11 del D. Lgs. n.504/1992, con deliberazione di giunta comunale designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **ART. 19 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 50 della L n. 449/1997 si applica all'IMU sperimentale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs n. 218/1997.

#### **ART. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Per gli importi non versati entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento il Comune, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, procede direttamente alla riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero a mezzo riscossione affidata a soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012 non si procede all'accertamento ed alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

## **ART. 21 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per le violazioni derivanti dalla omessa ovvero infedele dichiarazione, nei casi in cui questa sia dovuta, dalla omissione o da errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, dalla mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti e dalla mancata restituzione, incompleta o infedele compilazione di questionari, si applica la disciplina contenuta nell'art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. In caso di ritardati od omessi versamenti la sanzione è quella fissata dall'art.13 del D. Lgs. n. 471/1997.
3. Si applica, altresì, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. n. 472/1997.
4. Sulle somme dovute per l'imposta e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura legale o nella diversa misura stabilita dal Comune, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

## **ART. 22 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

## **ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.